



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it

ORDINANZA n° 105/2019

Argomento: Spettacolo Pirotecnico in occasione di “festa privata”;
Località: Specchio acqueo antistante molo dell’ hotel “Miramare” nel Comune di Santa Margherita Ligure;
Periodo: 11 Aprile 2019 dalle ore 22.30 circa alle ore 23.30 circa;
Ditta esecutrice: Pirotecnica Valfontanabuona di Leverone Giampietro con sede a Cicagna (GE) in via Ceriallo n° 106.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** l’istanza in data 11 Marzo 2019 con la quale la ditta Pirotecnica Valfontanabuona ha richiesto l’emanazione dei provvedimenti di competenza per l’effettuazione di uno spettacolo pirotecnico mediante l’uso di artifici da sparare dalla testata del Molo dell’ Hotel Miramare per il giorno 11 Aprile 2019 dalle ore 22.30 circa alle ore 23.30 circa nella zona di mare riportata nel “rende noto”;
- VISTA** la licenza n. 2095 rilasciata in data 05 Aprile 2019 dal Comune di Santa Margherita Ligure alla ditta pirotecnica “Valfontanabuona”, per l’effettuazione dello spettacolo pirotecnico in argomento con la quale, tra l’altro, si prescrive che “la presenza di spettatori è consentita ad una distanza di almeno mt. 40 (quaranta) dall’area di sparo degli artifici pirotecnici”;
- VISTA** l’ autorizzazione n° 26/2019 ai sensi dell’art. 30 Cod. Nav. rilasciata dal Comune di Santa Margherita Ligure il 08/04/2019;
- VISTA** la circolare ENAC ATM-05, che prescrive la necessità di nulla osta solo per i fuochi pirotecnici che vengono effettuati ad una distanza inferiore agli 8 km dall’A.R.P. e per i fuochi che raggiungono un’altezza superiore ai metri 100 (cento);
- VISTO** il messaggio n. 7000 in data 09/04/2019 con il quale si richiedeva al Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia l’emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;
- VISTO** il verbale della Commissione tecnica provinciale sostanze esplosive ed infiammabili in data 10 Ottobre 2017;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdicano temporaneamente lo specchio acqueo e l’area interessata dallo spettacolo pirotecnico;

- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d' ufficio;

RENDE NOTO

che nel giorno e nelle ore di seguito specificate, dal molo in concessione all' Hotel "Miramare" nel Comune di Santa Margherita Ligure, così come meglio evidenziato dallo stralcio planimetrico allegato, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente ordinanza, si svolgerà uno spettacolo pirotecnico con artifici di tipo aereo a cura della ditta Pirotecnica Valfontanabuona, mediante l'uso di artifici da sparare dalla testata del molo.

Data: 11 Aprile 2019 dalle ore 22.30 circa alle ore 23.30 circa;

ORDINA

Art. 1

Nel giorno e negli orari di cui al "rende noto", all'interno dell'area circolare avente raggio metri 200 (duecento) dal citato punto di sparo, come riportato in planimetria, per tutta la durata degli spettacoli pirotecnici, è vietato l'ormeggio, il transito, la sosta a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente la manifestazione in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento degli stessi.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto" nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

Art. 2

La ditta sopra meglio individuata, esecutrice dei fuochi in parola, dovrà:

- a) curare che, mediante apposita ed idonea unità di appoggio posizionata al di fuori dell'area interdetta, venga tempestivamente segnalata alle unità in transito la zona di mare interdetta;
- b) assicurarsi prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico che lo specchio acqueo interessato dallo stesso sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- c) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate informando tempestivamente le Autorità preposte;
- d) comunicare – prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico – all'Autorità Marittima del posto il recapito telefonico dei pirotecnici impegnati nelle attività;
- e) evitare che vengano dispersi in mare oggetti di alcun tipo e in particolare residui degli spari dei fuochi artificiali;
- f) curare che lo specchio acqueo per un raggio di 200 (duecento) mt dal punto di accensione sia mantenuta sgombra e libera da attrezzature nautiche di superficie, e da qualsiasi oggetto galleggiante;
- g) vengano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla "Commissione Tecnica Provinciale" indicate in premessa;
- h) il quantitativo dei fuochi sia conforme alle norme in vigore;
- i) il fochino dovrà posizionarsi almeno a 40 mt dall'area di sparo;
- j) sia salvaguardato l'ambiente marino, escludendo qualsiasi tipo di inquinamento;
- k) sia presa ogni precauzione utile al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture adiacenti;

- l) al termine dello spettacolo il fochino provvederà alla bonifica dell'area e dovrà presentare una dichiarazione per iscritto di avvenuta bonifica;

Art. 3

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dello spettacolo pirotecnico di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

L'efficacia della presente ordinanza e' subordinata alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di spettacoli pirotecnici previste dal T.U.L.P.S., nonché dalle prescrizioni che sono state o saranno impartite dalla competente Autorità di P.S. o, in mancanza di essa, dal Sindaco.

In particolare, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui alla Licenza Fuochi Artificiali n° 2095 in data 05.04.2019 del Comune di Santa Margherita Ligure.

Art. 4

In concomitanza dello spettacolo pirotecnico, i Comandanti delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaiasca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.


Art. 5


I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure>.

Santa Margherita Ligure, li 09/04/2019

IL COMANDANTE
Tenente di Mascelle (CP)
Antonello PIRAS





Spettacolo pirotecnico 13/10/2017
 Grand Hotel Miramare
 Santa Margherita Ligure (GE)
 esecutore Setti Fireworks Srl
 Scala 1:1.000

Direzione Provinciale di Genoa, Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore LINDA TEBODD

Via. Lei.10.00 euro

Comune: SANTA MARGHERITA LIGURE
 Foglio: 10 All. B Sc. 2

Scala originale: 1:1000
 Dimensione cartacee: 300.000 x 376.000 metri

21-Set-2017 9.35.10
 Prot. n. 155092/2017